



COMUNE DI CALVI

(Provincia di Benevento)

Via Roma, 53 Tel. 0824-338364 fax 0824-40423

e-mail info@comune.calvi.bn.it

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 10 del 05-06-2024

Oggetto: PRESA D'ATTO VALIDAZIONE PEF DA PARTE DELL' AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE BENEVENTO
ANNO 2024/2025

Premesso che:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale “... “... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”
- **il comma 654** ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;

- **il comma 654 bis** ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla 16tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...
- **il comma 655** ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;
- **il comma 658** ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti;

Visti:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - “... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);
 - “... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);
 - “... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;

Precisato che:

- con deliberazione n. 443 del 31.10.2019, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha introdotto il «Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR)» che impone di redigere il piano economico finanziario inserendo, al posto dei corrispettivi dovuti ai gestori affidatari, i costi operativi e di capitale sostenuti da questi ultimi e desunti dai rispettivi bilanci. In particolare, l'art. 6 della predetta Deliberazione ha precisato che “Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
- La deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif, introduttiva del Metodo Tariffario per il periodo regolatorio 2022-2025, aveva previsto all'articolo 8 la revisione obbligatoria del Piano Finanziario TARI con riferimento alle annualità 2024 e 2025. L'Autorità aveva demandato ad un successivo provvedimento la definizione delle nuove indicazioni metodologiche.
- Il 3 agosto 2023 ARERA ha poi pubblicato la deliberazione 389/2023/R/Rif con la quale vengono stabilite le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento.
- con determinazione “Arera n.1/DTAC/2023”, del 6 novembre 2023, ARERA ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti:
 - l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025;
 - le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità;
 - chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif”.

Dato atto che all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Calvi, risulta definito e operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato Ambito Territoriale Ottimale Benevento;

Preso atto che ai sensi dell'art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Preso quindi atto che ai sensi dell'art. 6.3 dell'All. A della Delibera n. 443/2019 di ARERA con determinazione n. 60 del 17/05/2024 l'Ente di governo d'ambito (EGATO), denominato Ambito Territoriale Ottimale Benevento, quale ente territorialmente competente a norma della sopra richiamata deliberazione, ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario, esplicitando le ragioni della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni, così come declinati negli artt. 18 (Contenuti minimi del PEF) e 19 (Modalità di aggiornamento del PEF) MTR;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il **comma 653**, a mente del quale “... *A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard* ...”
- il **comma 683**, in base al quale “...*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia* ...”;

Considerato che in data 17/05/2024 con prot. n. 512 (prot. Ente 5199 del 20/05/2024), il Comune di Calvi ha ricevuto la determinazione del Direttore Generale dell'Ambito Territoriale Ottimale di Benevento n° 60 del 17 maggio 2024, avente il seguente oggetto: “VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER L'AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024-2025 DELLA TARI DEL COMUNE DI CALVI (BN) SECONDO QUANTO PREVISTO DAL METODO TARIFFARIO DEI RIFIUTI (MTR-2) IN ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ARERA N° 363/2021/R/RIF E N° 389/2023/R/RIF” e che tale provvedimento stabilisce, tra l'altro, quanto segue:

- **di validare** – il piano economico finanziario per l'aggiornamento biennale 2024-2025 della TARI del Comune di Calvi (BN), comprensivo di allegata relazione di accompagnamento (*Sub A*), come da *Allegato 2* alla Determinazione ARERA n° 1/DTAC/2023 e di modello di calcolo MTR-2 (*Sub B*) nel rispetto di quanto previsto dalle deliberazioni ARERA n° 443/2019, n° 363/2021 e n° 389/2023;
- **di stabilire** che, alla luce della determinazione dei coefficienti e dei parametri di competenza dell'ETC ed a valle dell'elaborazione secondo il predisposto modello di calcolo, così definito nella relazione comprendente le valutazioni dell'Ente Territorialmente Competente come da *Allegato 2* alla Determinazione ARERA n° 1/DTAC/2023, *il corrispettivo massimo riconosciuto per il periodo tariffario 2024-2025 è pari a:*
 - per l'anno 2024 ad € 386.966 (*EuroTrecentoottantaseimilanovecentosessantasei/00*) dei quali € 270.313 per componente variabile ed € 116.653 per componente fissa;
 - per l'anno 2025 ad € 407.752 (*EuroQuattrocentosette milasettecentocinquanta due/00*) dei quali € 285.083 per componente variabile ed € 112.669 per componente fissa;

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della delibera di ARERA n. 443/2019 come precisato nella nota di approfondimento IFEL del 02/03/2020, “... *i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità* ...”;

Considerato altresì che:

- richiamata la Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF aggiornata alla DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2023 389/2023/R/RIF, ai sensi dell'art. 4.2, le entrate tariffarie per l'anno 2024 non eccedono quelle

relative all'anno 2023 più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4.3 MTR;

- ai sensi dell'art. 4.5 “...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...”;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ...”.

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate comunali;

Ritenuto non necessario acquisire il parere dell'organo di revisione in quanto il PEF non rientra tra gli atti di programmazione poiché trattasi di mero elenco dei costi validato dall'ente territorialmente competente, non rientrante in nessuna funzione dell'art. 239 comma 1 lettera b n.1 del DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del settore competente, ai sensi dell'art. 49 del D. lgs 18.08.2000, n. 267.

PROPONE DI DELIBERARE

- **di approvare** per l'anno 2024/2025 il **Piano Economico Finanziario**, con i relativi allegati, parte integrante e sostanziale, inviati all'Ambito Territoriale Ottimale Benevento, quale ente territorialmente competente a norma della deliberazione n. 443/2019 di ARERA, validato con determina n° 60 del 17 maggio 2024 dall'Ambito Territoriale Ottimale Benevento, dal quale emerge che il corrispettivo massimo riconosciuto per il periodo tariffario 2024-2025 è pari a:
 - **per l'anno 2024 ad € 386.966** (Euro Trecentoottantaseimilanovecentosessantasei/00) dei quali € 270.313 per componente variabile ed € 116.653 per componente fissa;
 - **per l'anno 2025 ad € 407.752** (Euro Quattrocentosettemilasettecentocinquantadue/00) dei quali € 285.083 per componente variabile ed € 112.669 per componente fissa;
- **di quantificare** per l'anno 2024 in € 386.966 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario del deliberato;
- **di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

SETTORE URBANISTICA – LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE
Il Responsabile Del Settore

Per quanto concerne la regolarita' tecnica esprime il seguente parere Favorevole ai sensi dell'art. 49 comma 1, del lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Data: 05-06-2024

Il Responsabile del Settore
Veronica Grieci

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
Il Responsabile Del Settore

Per quanto concerne la regolarita' contabile esprime il seguente parere Favorevole ai sensi dell'art. 49 comma 1, del lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Data: 07-06-2024

Il Responsabile del Settore
Alfonso Guarino
